



## COMANDO POLIZIA LOCALE

Comune di Castrignano de' Greci

Cap. 73020 Provincia di Lecce

Tel. 0836/583086 Fax 0836/1901762

ORDINANZA n. 53/2018

### IL SINDACO

- **CONSIDERATO** che è diffusa la consuetudine di celebrare le festività natalizie e di fine anno con l'accensione e lo sparo di petardi e botti di vario genere e che gli stessi, anche se ammessi alla libera vendita al pubblico, possono provocare lesioni e danni fisici considerevoli, in alcuni casi anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne venga fortuitamente colpito determinando per lo spavento indotto dal rumore e dagli effetti luminosi conseguenze negative a carico di persone ed animali;
- **CONDIVISA** l'esigenza, di garantire la sicurezza di ciascuno e di migliorare le condizioni di vivibilità nel centro urbano, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale;
- **PRESO ATTO** che nel territorio comunale si riscontrano talvolta comportamenti scorretti nell'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in genere;
- **RITENUTO** necessario limitare il più possibile l'uso incontrollato degli stessi;
- **VISTO** il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.;
- **VISTA** la Circolare 11.01.01 del Ministero dell'Interno recante disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell' art. 57 del T.U.L.P.S.;
- **VISTI** gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
- **VISTA** la Legge n. 689/1981.

### ORDINA

**Dal 31.12.2018 e fino al 06.01.2019** è vietato far esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo in luoghi, chiusi o aperti, pubblici o privati, all'interno di scuole, condomini, comunità varie uffici pubblici, in tutte le vie, piazze o aree pubbliche, dove transitano o siano presenti delle persone, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, specificando inoltre che i cosiddetti botti "declassificati" di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi.

Il materiale in questione deve essere acquistato esclusivamente da rivenditori autorizzati, munito della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico.

Non è consentito raccogliere eventuali artifici inesplosi ed affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano a loro espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego.

- La violazione alla presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 di importo compreso da 25 € a 500 €, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981 e s.m.i.;

-La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi;

-Gli Ufficiali e Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

### AVVERTE

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge 07.08.1990 n. 241, avverso la presente Ordinanza in applicazione della legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al T.A.R.

Castrignano dei Greci, 31.12.2018



Il Sindaco

(avv. Roberto CASALUCI)